



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Alfredo Grasselli	Presidente
Domenico Cerqua	Primo Referendario (relatore)
Giovanna Olivadese	Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 24 aprile 2024 ha emesso la seguente

PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO

Oggetto: rendiconto 2023-XI Legislatura del gruppo consiliare del Consiglio regionale della Campania "Azione - Centro Democratico - Demos - Europa Verde"

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013;

VISTA la legge regionale n. 38 del 19 dicembre 1990;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012 pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013 (da ora innanzi D.P.C.M.) che ha recepito ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);

VISTA la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6. recante norme sul "funzionamento dei gruppi consiliari";



VISTA la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, commi 9-12, del D.L. n. 174/2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei gruppi consiliari;

VISTA la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle autonomie ha adottato una ulteriore pronuncia di orientamento nella materia in esame;

VISTA la legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al D.L. n. 174/2012;

VISTO l'art. 1, comma 5, dell'allegato A) al D.P.C.M. 21/12/2012 secondo cui «Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali»;

VISTO l'art. 1, comma 2, della legge finanziaria regionale 6 maggio 2013 n. 5, che prevede che le spese per il personale dei gruppi consiliari sono sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale mediante stanziamenti sul Capitolo 5022, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 («Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa»);

VISTO l'articolo 2, commi 5 e 6, della legge regionale n. 1 del 18 gennaio 2016 («Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016»);

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione Sezioni Riunite 16 giugno 2000 e successive modifiche);

Visto il Decreto Presidenziale n. 2/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha individuato le funzioni del Presidente Aggiunto;

Visto il decreto n. 1/2024 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania, di assegnazione del predetto rendiconto al Primo Referendario Domenico Cerqua e al Referendario Giovanna Olivadese;

VISTA l'ordinanza n. 59/2024, con la quale il Presidente Aggiunto ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITI i relatori, Primo Referendario dott. Domenico Cerqua e Referendario dott.ssa Giovanna Olivadese;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con nota prot. n. 4092 del 28/02/2024, trasmessa a mezzo pec in pari data a questa Sezione e acquisita al prot. SCCAM n. 1455/24, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato - ai sensi dell'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - il rendiconto, anno 2023 - XI Legislatura, del gruppo "Azione - Centro Democratico - Demos - Europa Verde" e una serie di documenti a corredo. Questa denominazione è stata acquisita dalla data del 19 gennaio 2023 poiché in precedenza il gruppo, costituito il 26 ottobre 2020, dal 22 aprile 2022 aveva un'altra denominazione.

Con deliberazione n. 65/2024/FRG del 21/03/2024, questa Sezione ha disposto la comunicazione al gruppo, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, di una serie di irregolarità e carenze documentali emerse in sede di esame del rendiconto, assegnando il termine di trenta giorni ai fini della regolarizzazione. Con nota n. 7643 del 19/04/2024, trasmessa a mezzo p.e.c. in pari data (acquisita al prot. SCCAM 2798/2024), il gruppo consiliare "Azione - Centro Democratico - Demos - Europa Verde" ha fornito riscontro alle richieste istruttorie formulate con la menzionata deliberazione n. 65/2024/FRG.

DIRITTO

1. L'AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, *"le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali"*.

Gli statuti regionali hanno attribuito ai Consigli autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, prevedendo che le risorse necessarie per il relativo funzionamento siano costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione, che costituiscono spese obbligatorie per il bilancio regionale.

Per quel che concerne la Regione Campania l'art. 26, comma 2, dello Statuto (adottato con legge regionale del 28 maggio 2009, n. 6) attribuisce al Consiglio regionale autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile. Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, lo

stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione mentre le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

In base al sistema delineato dal decreto sull'armonizzazione contabile (d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118), segnatamente al combinato disposto del comma 3 degli artt. 63 e 67, *“contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9”*. Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono, dunque, nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3. Il perimetro di consolidamento, così come le modalità e i criteri per il consolidamento, sono individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del medesimo d. lgs. n. 118/2011.

A tal fine, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al suddetto decreto (art. 67, comma 2).

2. IL RENDICONTO DEI GRUPPI CONSILIARI COME PARTE NECESSARIA DEL RENDICONTO REGIONALE

Ciò premesso in termini generali, per quel che rileva in questa sede, giova sottolineare che le risorse finanziarie sono erogate ai gruppi consiliari a valere sul bilancio del Consiglio regionale, a sua volta alimentato, come è stato detto, quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro) dal bilancio della Regione. Con riferimento alla Regione Campania, l'art. 40, comma 3, dello Statuto prevede che *“l'Ufficio di presidenza [del Consiglio regionale], sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio”*.

In questa cornice si inseriscono le disposizioni dettate dall'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto sull'armonizzazione contabile. Segnatamente, l'art. 1, comma 9, del suddetto decreto disciplina il rendiconto dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare sia tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La finalità è quella di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità

(con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

I gruppi consiliari sono tenuti, dunque, alla predisposizione del rendiconto con cadenza annuale. Il principio di annualità è rafforzato dal collegamento con il bilancio regionale preventivo (con riferimento alla allocazione delle risorse) e consuntivo. Valga, a tal proposito, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012, nella parte in cui prevede che il rendiconto dei gruppi consiliari sia *“pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione”*.

Il collegamento con i documenti contabili regionali emerge anche nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale *“il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale”* (Corte costituzionale sentenza n. 39/2014).

3. IL CONTROLLO DELLA MAGISTRATURA CONTABILE SUI RENDICONTI DEI GRUPPI CONSILIARI

È in questo quadro che si collocano le disposizioni che intestano alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali (art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge n. 174/2012). Le disposizioni in esame – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 – delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo.

Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale e deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il controllo dei giudici contabili deve svolgersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto. Trascorso tale termine, la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non *“regolarmente”* rendicontate.

La Corte dei conti esercita un sindacato imparziale su un atto che costituisce uno svolgimento del bilancio regionale (sentenza n. 39/2014, punto 2 cons. in diritto); gli effetti di tale sindacato derivano direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

Secondo l'insegnamento della Consulta, infatti, l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità, può ritenersi "*principio generale delle norme di contabilità pubblica*", essendo "*strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari*" (sentenza n. 39/2014).

L'eventuale obbligo restitutorio a carico dei gruppi consiliari, derivante *ope legis* dalla pronuncia di accertamento di irregolarità della magistratura contabile, ha come finalità quella di garantire l'equilibrio di bilancio congiuntamente a quella di "ripristinare" l'equilibrio stesso, ove lesa da spese non adeguatamente documentate, anche nel senso della riferibilità alle finalità istituzionali dei gruppi, per ciò stesso suscettibili di inficiare la regolarità del rendiconto (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia, 11 marzo 2014, n. 20/2014/FRG).

Va rilevato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente precisato la natura e i limiti del controllo affidato dalla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali. A tal proposito, la Corte ha ribadito, più volte, che questo controllo "*se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge*" (*ex multis*, sentenze n. 263/2014, n. 104/2016 e n. 260/2016). Sulla scia della giurisprudenza costituzionale si sono collocate anche le Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, le quali hanno evidenziato che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari "*non assume natura meramente formalistica - come quello che avviene sui conti giudiziali - bensì involge aspetti sostanziali, in quanto deve attuarsi secondo i parametri della veridicità e della correttezza, che si atteggiavano dunque come veri e propri parametri di legalità sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di cui al DPCM 21 dicembre 2012*" (Sezioni Riunite giurisdizionali in speciale composizione, sentenza 13 febbraio 2017, n. 10).

Il controllo della Corte dei conti mira a verificare, in via preliminare, la integrità documentale del rendiconto, la intestazione al gruppo a mezzo della firma del suo responsabile e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM) in modo da considerare provate le quantità rendicontate. Tale controllo si incentra sull'applicazione dei principi di veridicità e correttezza (declinata in termini "inerenza sostanziale" e necessità della spesa, oltre che di assenza di conflitti di interessi).

Segnatamente, secondo le linee guida, i parametri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono i seguenti: 1) principi di veridicità e correttezza [*“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”, mentre “la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (art. 1, DPCM)]; 2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all’esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d) del D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell’espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all’acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, DPCM); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del gruppo consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell’ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato, cfr. art. 2 DPCM.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, DPCM); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3 DPCM), in particolare, *“per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l’adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi”* (art. 3, comma 3 DPCM); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

4. I CRITERI DI ASSEGNAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI DELLE RISORSE ECONOMICHE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Con riferimento alla Regione Campania l’art. 40, comma 1, dello Statuto prevede che *“il regolamento [del Consiglio] disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo”*.

La disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 (intitolata “Funzionamento dei gruppi consiliari”). Ai sensi dell’art. 2 della suddetta legge, *“a ciascun Gruppo, costituito in conformità delle norme in materia del Regolamento consiliare, è assegnata, nell’ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, per l’intera*

legislatura, all'allestimento, all'arredamento e alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti e utenze elettriche, idriche e telefoniche e alla pulizia dei locali stessi. L'Ufficio di Presidenza destina, altresì, ai Gruppi Consiliari personale in servizio presso il Consiglio entro i seguenti limiti:

a) due unità per ogni Gruppo Consiliare costituito a norma di regolamento quale ne sia la consistenza;

b) unità aggiuntive in proporzione di una per ogni due Consiglieri o frazione iscritti a ciascun Gruppo consiliare di almeno quattro unità.

L'Ufficio di Presidenza provvede anche alla formazione di materiale di documentazione e di attrezzature di Gruppi Consiliari".

Peraltro, la Sezione evidenzia che la legge regionale 5 luglio 2023 n. 11 è intervenuta su tale disciplina disponendo testualmente: *"Il terzo capoverso dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) dalle parole "L'Ufficio di Presidenza destina" alla parola "unità" è abrogato"* (art. 12). L'articolo 17 (Disposizioni transitorie) della medesima legge regionale prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, *"gli enti interessati adeguano i propri atti alle presenti disposizioni, anche in relazione ai procedimenti non ancora definiti"*.

Con riferimento ai criteri di assegnazione ai gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento - *"in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012" (che detta disposizioni per la "riduzione dei costi della politica nelle regioni") - l'art. 3 della legge in esame prevede che, "a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun Gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat della popolazione residente"*.

5. RENDICONTO DEL GRUPPO CONSILIARE "AZIONE - CENTRO DEMOCRATICO - DEMOS - EUROPA VERDE"

Si riporta il prospetto del rendiconto anno 2023 - XI Legislatura, redatto secondo il modello approvato con DPCM 21/12/2012.

Tabella n. 1

(Importi in euro)

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	29.455,86
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	0,00
3)	Altre entrate (specificare)	0,00
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	16.757,58
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0,00
	TOTALE ENTRATE	46.213,44
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	0,00
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali	0,00
3)	Rimborso per missioni e trasferte del personale del gruppo	0,00
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	0,00
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche <i>web</i>	8.782,01
6)	Spese per consulenze, studi e incarichi	10.052,47
7)	Spese postali e telegrafiche	0,00
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	0,00
9)	Spese cancelleria e stampati	0,00
10)	Spese per duplicazione e stampa	0,00
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0,00
12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	0,00
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	0,00
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0,00
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	0,00
16)	Altre spese (spese bancarie)	165,75
	TOTALE USCITE	19.000,23

Tabella n. 2

(Importi in euro)

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO		
	Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	16.757,58
	Fondo iniziale di cassa per spese di personale	0,00
	ENTRATE riscosse nell'esercizio	29.455,86
	USCITE pagate nell'esercizio	19.000,23
	Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	27.213,21
	Fondo di cassa finale per spese di personale	0,00

Dal rendiconto inerente all'esercizio finanziario 2023 emerge:

- l'acquisizione di entrate per spese di funzionamento del gruppo in esame (voce E1) pari ad euro 29.455,86;
- un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento pari ad euro 16.757,58 (voce E4);

- l'effettuazione di spese per un totale di euro 19.000,23, di cui euro 8.782,01 per spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione anche web (U5), euro 10.052,47 per spese consulenze, studi e incarichi (U6), ed euro 165,75, per spese bancarie (U16).

Alla luce dei movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio, al 31/12/2023 il fondo di cassa finale per spese di funzionamento è pari ad euro 27.213,21.

Tale importo è coerente con il saldo finale al 31/12/2023 del conto corrente bancario intestato al gruppo.

5.1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

Il gruppo consiliare "Azione - Centro Democratico - Demos- Europa Verde" fino al 19 settembre 2023 era composto da 4 (quattro) Consiglieri, dal 20 settembre è passato a 5 (cinque) componenti per l'adesione del Consigliere Luigi Cirillo. In questo caso, in applicazione dell'articolo 40, comma 4, dello Statuto, la nuova adesione non è stata considerata ai fini del calcolo delle risorse economiche da assegnarsi al gruppo per le spese di funzionamento; conseguentemente, sono state effettuate liquidazioni per n. 4 (quattro) componenti.

Sulla base dei dati ufficiali dell'ultima rilevazione Istat, la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2023 risulta pari a 5.592.175 individui. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento Interno, tenuto conto che il Consiglio Regionale è composto da n. 51 Consiglieri, il contributo mensile spettante al gruppo consiliare è da quantificarsi in euro 3.494,16 (873,54 x 4).

Tuttavia, con deliberazione UDP n. 110, del 15 settembre 2022, è stato approvato il piano di rientro per il gruppo consiliare "Più Europa-Liberaldemocratici-Moderati-Europa Verde" (ora denominato "Azione-Centro Democratico- Demos Europa Verde"), seguito alla pronuncia di accertamento Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania n. 47/FRG del 22 gennaio 2022. In forza del suddetto piano di rientro si è convenuto di trattenere, a partire dal mese di gennaio e fino a dicembre 2023, euro 500,00 mensili, per complessivi euro 6.000,00, dall'importo mensilmente spettanti (euro 3.494,16), in ottemperanza al disposto della suddetta deliberazione.

Inoltre, con la Delibera UDP n. 160, del 21 luglio 2023, è stato approvato un secondo piano di rientro a seguito della pronuncia di accertamento della Sezione Regionale di Controllo per la Campania n. 137/2023/FRG del 27 aprile 2023, convenendo di

trattenere - nel periodo da luglio a dicembre 2023 - l'importo di euro 1.079,01 mensili (per complessivi euro 6.474,06), in ottemperanza alla citata delibera. Quest'ultima trattenuta è stata applicata muovendo dall'importo di euro 2.994,16, mensilmente spettante all'esito della richiamata prima compensazione.

Conseguentemente, il contributo complessivo mensile spettante al gruppo si è ridotto da gennaio a giugno 2023 a euro 2.994,16 (3.494,16 - 500,00), da luglio a dicembre 2023 a euro 1.915,15 (2.994,16 - 1.079,01).

Nell'esercizio 2023 il Consiglio regionale, per le spese di funzionamento, ha liquidato complessivamente la somma di euro 29.455,86.

Il gruppo è composto dai seguenti Consiglieri regionali:

1. Pasquale di Fenza;
2. Fulvio Frezza;
3. Roberta Gaeta;
4. Giuseppe Sommese;
5. Luigi Cirillo (dal 20/09/2023).

Nello specifico, nella riunione di costituzione del gruppo del 26 ottobre 2020 è stato eletto Presidente il consigliere Pasquale di Fenza (confermato con verbale del 1° febbraio 2024), che in qualità di rappresentante legale è stato - anche nel 2023 - depositario della firma per le operazioni bancarie sul conto corrente bancario intestato al gruppo, acceso presso l'istituto bancario "Intesa San Paolo".

Nel 2023 ha ricoperto la carica di Vicepresidente il Consigliere Fulvio Frezza.

6. DISCIPLINARE INTERNO

Con delibera di comunicazione n. 65/2024 è stata preliminarmente rilevata la mancata trasmissione del "Disciplinare sulle modalità di gestione e tenuta della contabilità ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. 2 dicembre 2012" che, come riportato nella nota integrativa al rendiconto 2023, sarebbe stato approvato "Nella riunione del gruppo del 17/11/2020".

Il gruppo, mediante i riscontri integrativi, ha colmato la lacuna documentale. Pertanto, il rilievo può ritenersi superato.

7. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB (U5)

Nel corso dell'esercizio 2022 il gruppo aveva affidato alla società televisiva Tele-
vomero un incarico dal valore complessivo "non superiore a euro 6.000,00 IVA com-
presa", relativo alla trasmissione di n. 30 (trenta) puntate della durata di 50 minuti in
diretta tv, con replica, e sulla propria pagina *facebook*, al costo unitario di euro 200,00,
IVA inclusa.

Per l'attività svolta, nel 2022 è stato liquidato un importo totale di euro 4.200,00 (IVA
inclusa) per n. 21 puntate.

In relazione al medesimo incarico, nel 2023 risultano liquidate ulteriori richieste di pa-
gamento per complessivi euro 2.200,00 (IVA inclusa).

Inoltre, sempre nel 2022 era stato affidato un incarico alla società DREAMERS S.R.L. per
la realizzazione e trasmissione di un programma sull'emittente TELECLUBITALIA CA-
NALE 77, per l'importo forfettario complessivo di euro 1.952,00, per la "realizzazione di
un'intervista mensile da settembre a dicembre dal costo di euro 488,00 comprensivo di
IVA a puntata". Entro l'esercizio erano state rendicontate e pagate le prestazioni rese nei
mesi di settembre, ottobre e novembre (per euro 1.464,00).

Nel corso del 2023, in relazione al citato incarico, è stata richiesta (fattura n. 52/2023, del
2 marzo 2023) e pagata anche l'attività svolta a dicembre 2022, pari ai restanti euro
488,00.

Nel corso del 2023 ai medesimi operatori economici sono stati affidati ulteriori incarichi
per servizi di comunicazione, riferiti alle seguenti prestazioni:

- a) trasmissioni televisive autogestite presso Televomero, per un costo complessivo di
euro 5.400,00, a fronte dell'accettazione di un preventivo di euro 6.000,00;
- b) trasmissioni televisive autogestite presso TeleClub Italia, per un costo complessivo
di euro 2.745,00.

Con deliberazione n. 65/2024 il Collegio ha evidenziato una serie di criticità i cui conte-
nuti sono esaminati, unitamente ai riscontri pervenuti, nei successivi paragrafi.

7.1. RILIEVI COMUNI AGLI INCARICHI CONFERITI NEL 2023

Preliminarmente, il Collegio ha rilevato la mancata trasmissione dei contratti sti-
pulati nel 2023. L'oggetto delle prestazioni (tra l'altro, "comunicazione istituzionale at-
tività del consigliere regionale" ovvero "attività di ufficio stampa") e il costo delle stesse
sono stati ricavati dalla richiesta di autorizzazione del Consigliere regionale e/o talvolta
dall'allegato preventivo fornito dalla società contraente; non è risultata alcuna pattui-
zione circa la necessità di *report* periodici illustrativi dell'attività svolta. Non è stata in

alcun modo provata la riferibilità dell'attività in oggetto al soggetto incaricato, mancando – a titolo meramente esemplificativo – le copie delle *mail* attestanti l'avvenuta comunicazione tra la stessa e il gruppo circa l'incarico da svolgere o di conferma dell'intervenuta "consegna" a quest'ultimo del lavoro eseguito.

Inoltre, si è osservato che l'autorizzazione della spesa non era munita di timbro e firma (leggibile) del soggetto richiedente e del soggetto autorizzante. Riguardo alla necessità di previa autorizzazione della spesa e alla competenza alla sottoscrizione giova ricordare che il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, a garanzia dei principi di veridicità e inerenza all'attività istituzionale, all'articolo 2, comma 1, prescrive che *"il Presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile"*.

Infine, sono state evidenziate lacune documentali, per ciascun contratto stipulato con il singolo operatore economico, riguardo a: assenza di dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013, munite del documento di identità; assenza di dichiarazioni di assenza di parentela o affinità con i consiglieri regionali della Campania in carica e dichiarazione di assenza di cause di inconfiribilità; mancanza di DURC, nonché dei curricula delle società e dei professionisti nel loro ambito eventualmente individuati per svolgere l'attività, da cui evincere l'adeguata e specifica professionalità.

Il gruppo è stato, pertanto, invitato a integrare la documentazione mancante in relazione a ciascun contratto fornendo, in particolare:

- 1) copia conforme dei preventivi presentati dalla società Televomero e da TeleClubItalia;
- 2) copia dei contratti o della documentazione attestante lo scambio dei consensi necessario alla formazione degli accordi negoziali (firma per accettazione leggibile e munita di timbro identificante il gruppo);
- 3) copia conforme delle dichiarazioni *ex* D.Lgs. 39/13 e ss.mm.ii., munite del documento di identità; copia conforme delle dichiarazioni di assenza di parentela o affinità con i consiglieri regionali della Campania, in carica e copia conforme delle dichiarazioni di assenza di cause di inconfiribilità di cui all'art.80 del d.lgs. 5072016, avendo cura altresì di produrre il DURC, nonché i curricula delle società e dei professionisti nel loro ambito eventualmente individuati per svolgere l'attività richiesta, da cui evincere l'adeguata e specifica professionalità;

4) copia conforme dell'autorizzazione della spesa, munita di timbro e firma (leggibile) del soggetto richiedente e del soggetto autorizzante.

5) copia conforme delle relazioni sull'attività svolta dalle società incaricate, comprovate da adeguata documentazione.

Il gruppo ha trasmesso i documenti richiesti, colmando le rilevate lacune documentali, con esclusione delle prestazioni evidenziate nel successivo par. 7.3.

Si evidenzia che è stata trasmessa copia conforme del DURC per la società Televomero, mentre per la società DREAMER è stata trasmessa copia conforme della dichiarazione del professionista Giovanni Francesco Russo con la quale ha dichiarato, in qualità di rappresentante legale della società Dreamer s.r.l.s., di non avere dipendenti e di non avere iscrizione INPS/INAIL per mancanza di dipendenti.

Con riferimento alla prova dell'avvenuta consegna del lavoro, il gruppo ha riferito che trattandosi di trasmissioni televisive, la prova è rappresentata dalla messa in onda delle singole registrazioni. Tuttavia, ad ogni buon conto ha allegato un *report* per le attività svolte dalle emittenti.

Alla luce dei riscontri forniti, i rilievi mossi possono ritenersi superati.

7.2. RILIEVI RIGUARDANTI I SERVIZI AFFIDATI ALLA DITTA "TELEVOMERO"

Fermo restando la richiesta di integrare la documentazione a seguito dei rilievi comuni sopra indicati, per l'incarico alla società Televomero erano state rilevate le seguenti criticità:

1. Per l'incarico affidato nell'anno 2022, come ricordato, era stata autorizzata una spesa complessiva non superiore a euro 6.000,00 IVA compresa.

A saldo delle prestazioni già pagate nel corso dell'esercizio 2022 (per complessivi euro 4.200,00 IVA inclusa) e riferite alla messa in onda di 21 puntate, nel 2023 è stato erogato l'ulteriore importo di euro 2.200,00 (IVA inclusa), relativo a 11 nuove puntate, a fronte dell'emissione delle seguenti fatture:

- fattura n. 185, del 31 ottobre 2022 (euro 800,00);
- fattura n. 259, del 5 dicembre 2022 (euro 1000,01);
- fattura n. 1, del 3 gennaio 2023 (euro 400,01).

Considerato che la spesa complessivamente sostenuta è risultata di euro 6.400,00, dunque superiore all'importo complessivo autorizzato (di euro 6.000,00), sono stati chiesti chiarimenti riguardo alla maggiore spesa sostenuta.

Il gruppo è stato invitato, altresì, a fornire elementi informativi circa l'effettiva messa in onda delle puntate e, infine, a fornire le copie dei bonifici (non allegati al rendiconto, diversamente da quanto risulta dalla nota integrativa al rendiconto 2023).

Il gruppo ha giustificato la maggiore spesa trasmettendo l'autorizzazione alle spese di n. 2 puntate in aggiunta.

Circa la prova dell'effettiva messa in onda, si rinvia a quanto riportato sul punto nel precedente paragrafo 7.1.

Riguardo alla richiesta di inoltro dei bonifici attestanti il pagamento delle citate fatture (si ripete, riferite ai servizi affidati nel 2022), deve rilevarsi la loro mancata trasmissione in allegato alla nota di riscontro.

Ciononostante, tenuto conto che i relativi esborsi risultano comunque attestati dalle copie degli estratti conto inviati in allegato al rendiconto, la relativa criticità può ritenersi superata.

2. Per l'incarico affidato nel 2023, la cui spesa è stata nuovamente autorizzata per l'importo complessivo non superiore a euro 6.000,00, IVA compresa, per la trasmissione di complessive n. 30 (trenta) puntate della durata di 50 minuti, al costo unitario di euro 200,00 IVA inclusa, la società ha emesso le seguenti fatture, per l'importo complessivo di euro 5.400,00, IVA inclusa, per complessive n. 27 puntate andate in onda, a fronte delle 30 puntate preventivate:

- fattura n. 60, del 30 marzo 2023 (euro 800,00);
- fattura n. 145, del 28 luglio 2023 (euro 1.200,00);
- fattura n. 181, del 29 settembre 2023 (euro 800,00);
- fattura n. 227, dell'8 novembre 2023 (euro 1.000,00);
- fattura n. 247, del 30 novembre 2023 (euro 800,00);
- fattura n. 262, del 27 dicembre 2023 (euro 800,00).

È stato evidenziato che dalle copie degli estratti conto forniti dal gruppo in allegato al rendiconto risultano pagate le fatture n. 60 (il 1° agosto), n. 145 (il 1° agosto) e n. 247 (il 27 dicembre), mentre nella nota integrativa al rendiconto 2023 (pag. 6) si dichiara che il gruppo ha trasmesso le copie di n. 9 bonifici che, tra l'altro, non risultano agli atti della Sezione.

Pertanto, a fronte dei pagamenti risultanti, relativi (oltre alle tre fatture a saldo dell'incarico 2022) a sole tre fatture relative all'affidamento 2023, il gruppo è stato invitato a fornire chiarimenti sulle prestazioni che risulterebbero non pagate, eventualmente integrando la documentazione mancante (bonifici).

Il gruppo ha fornito copia di tre bonifici, effettuati nel 2024 e relativi al pagamento delle fatture ancora non pagate nel 2023: fattura n. 181 del 29/09/2023; fattura n. 227 del 08/11/2023 e fattura n. 262 del 27/12/2023.

Pertanto, il rilievo può ritenersi superato.

Sotto il profilo in esame, ai fini della verifica circa la corretta annotazione delle entrate e delle uscite anche tenendo conto della loro competenza, è stato chiesto di produrre il riepilogo di tutti i crediti e i debiti ancora non estinti, con l'indicazione della causale, della data del titolo e il correlato riscontro documentale.

Accertato che il gruppo nella nota di riscontro integrativo ha dato seguito alla richiesta, il rilievo può ritenersi superato.

7.3. RILIEVI RIGUARDANTI I SERVIZI AFFIDATI ALLA DITTA "DREAMER"

Fermo restando la richiesta, riferita anche a TeleClub Italia, di integrare la documentazione a seguito dei rilievi comuni sopra indicati (cfr. *supra*, par. 7.1), per l'incarico alla predetta società sono stati rilevate le seguenti criticità:

1. Con riferimento all'incarico conferito nel 2022, come ricordato, entro l'esercizio erano state rendicontate e pagate le prestazioni rese nei mesi di settembre, ottobre e novembre (per euro 1.464,00), mentre nel 2023 si è provveduto al saldo riferito all'attività svolta a dicembre 2022, pari ai restanti euro 488,00.

Sul punto, nella deliberazione n. 65/2024 questa Sezione ha rilevato l'assenza di una relazione circa l'attività svolta per il mese di dicembre nonché della relativa documentazione a supporto, invitando a colmare la lacuna.

Il gruppo, pur premettendo che, trattandosi di trasmissioni televisive, la prova sarebbe rappresentata dalla messa in onda delle singole registrazioni, ha tuttavia allegato un *report* per le attività svolte nel mese indicato.

Pertanto, il rilievo può ritenersi superato.

2. In relazione all'incarico affidato nel 2023 il gruppo aveva inoltrato i seguenti documenti:

a) un preventivo senza data, intestato "The stream club" senza ulteriori specificazioni, avente per oggetto servizi offerti per il periodo 1° marzo-31 luglio 2023, unitamente alla relativa accettazione;

b) richiesta di autorizzazione alla spesa, datata 15 febbraio 2023, relativa alla sottoscrizione di un contratto con l'emittente TELECLUBITALIA, per un periodo di 10 mesi, per un importo complessivo non superiore ad euro 5.500,00;

c) un preventivo, datato 1° agosto 2023, acquisito dalla ditta "Dreamer s.r.l.s" e accettato, per servizi di comunicazione offerti per il periodo 1° agosto-31 dicembre 2023, per un corrispettivo di euro 2.250,00 + IVA 22%, per un totale di euro 2.745,00 compresa IVA;

d) le sottoelencate fatture, emesse dalla ditta "Dreamer s.r.l.s":

- fattura n. 129/2023, del 23 maggio 2023 - periodo marzo 2023 (euro 549,00);
- fattura n. 206/2023, del 31 luglio 2023 - periodo luglio 2023 (euro 549,00);
- fattura n. 235/2023, del 27 settembre 2023 - periodo 11-30 giugno 2023 (euro 549,00);
- fattura n. 236/2023, del 27 settembre 2023 - periodo agosto 2023 (euro 549,00);
- fattura n. 307/2023, del 14 dicembre 2023 - periodo settembre 2023 (euro 549,00);
- fattura n. 308/2023, del 14 dicembre 2023 - periodo ottobre 2023 (euro 549,00).

Le indicate fatture, pari complessivamente a euro 3.294,00 (comprensivi di IVA), sono state regolarmente pagate nell'esercizio.

In sede istruttoria era stato innanzitutto rilevato che in allegato alla documentazione non risultava trasmessa copia del bonifico effettuato a saldo della fattura n. 206/2023.

Il documento è stato debitamente trasmesso in sede di invio dei riscontri integrativi.

Soprattutto, la Sezione aveva osservato che i documenti inviati non consentivano di comprendere se le prestazioni liquidate alla "Dreamer s.r.l.s." a saldo delle relative fatture n. 129/2023, 206/2023 e 235/2023 (riferite al periodo marzo-luglio 2023), si ricollegassero a un regolare affidamento al medesimo soggetto giuridico, tenuto conto che - come ricordato - l'unico preventivo proveniente dalla ditta citata e acquisito agli atti riguarda il periodo decorrente dal 1° agosto 2023.

Quanto al preventivo offerto da "The stream club", pur accettato dal gruppo, a tale nominativo non risultava corrispondere alcuna richiesta di pagamento.

Di conseguenza, le non perspicue pattuizioni negoziali tratteggiate dai lacunosi allegati al rendiconto, con la connessa impossibilità di verificare la regolarità dei pagamenti, ha imposto la richiesta di puntuali e documentati chiarimenti.

Il gruppo ha replicato che le indicate fatture n. 129, n. 206 e n. 235 si riferiscono alle prestazioni rese (rispettivamente, nei mesi di marzo, luglio e giugno 2023) in esecuzione dell'accordo concluso con l'accettazione in calce al citato preventivo riferito al periodo marzo-luglio 2023, già allegato al rendiconto.

La circostanza che le richieste di pagamento provenissero dalla ditta Dreamer s.r.l.s. non integrerebbe alcuna anomalia, essendo alla stessa riconducibile anche il preventivo a suo tempo inviato su carta intestata recante il logo “*The Stream Club*”, che della prima costituirebbe semplicemente un “marchio”. All’uopo, è stata trasmessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datato 12 aprile 2024.

Inoltre, è stato inviato un unico “*report attività di comunicazione*” per il periodo 1° marzo-31 dicembre 2023 con cui la Dreamer s.r.l.s. informa di aver seguito “*l’attività politica-comunicativa del Consigliere regionale della Campania On. Pasquale Di Fenza*”.

Preso atto delle controdeduzioni pervenute, deve rilevarsi che esse non possono consentire il superamento delle criticità rilevate.

Infatti, il più volte ricordato preventivo (senza data) redatto su carta intestata con il logo “*The Stream Club*” – i cui contenuti, si ricorda, con l’accettazione apposta in calce dal Consigliere Di Fenza sono divenuti oggetto di formale accordo contrattuale – dettagliava i servizi offerti come consistenti in una “*intervista mensile di 30 minuti per “fare il punto” della situazione politica*”, oltre alla “*presenza per realizzare interviste*” alle sedute del Consiglio regionale.

Orbene, nella nota integrativa al rendiconto (pag. 6) si affermava testualmente che: “*Il Gruppo consiliare, confermando quanto già avvenuto negli anni precedenti, ha acquistato una serie di spazi televisivi per la messa in onda di una trasmissione televisiva, della durata di 30 minuti circa, presso l’emittente TeleClubItalia e sulla pagina Facebook. La trasmissione televisiva è consistita in una intervista televisiva di circa 30 minuti, con cadenza settimanale in differita televisiva (di norma il mercoledì/giovedì) alle ore 13.00, con replica. [...]*”.

La mancata produzione di allegati attestanti l’esecuzione di tali prestazioni, nel quadro delle riferite incertezze documentali, aveva indotto alla richiesta di chiarimenti, cui tuttavia non è seguita la trasmissione di atti utili ad accertare la loro concreta effettuazione. Infatti, in primo luogo nel citato *report* della Dreamer s.r.l.s. non si fa più menzione delle trasmissioni televisive di circa 30 minuti che integravano ampia parte dello specifico contenuto del preventivo marzo-luglio 2023, nella misura in cui si discorre, genericamente, della produzione di comunicati stampa, della realizzazione di interviste e della produzione di *post* sui profili *social* del Consigliere.

Con specifico riferimento, poi, alla realizzazione delle interviste, nel medesimo *report* sono allegati i *link* a tre conversazioni con il Consigliere reperibili sul sito www.teleclubitalia.it, tuttavia della durata limitata, rispettivamente, a circa 36 secondi, due minuti e 07 secondi e un minuto e 58 secondi, quest’ultime due, tra l’altro, non rilevanti perché

registrate nei mesi di novembre e dicembre 2023.

In altri termini, nonostante la disposta integrazione istruttoria, non risulta acquisito alcun documento attestante l'effettivo adempimento delle prestazioni principali dedotte nel contratto concluso per il periodo marzo-luglio 2023. Pertanto, la spesa documentata dalle fatture n. 129/2023 (per il mese di marzo 2023), n. 206/2023 (per il mese di luglio 2023) e n. 235/2023 (per il periodo 11-30 giugno 2023) non può considerarsi "regolarmente" sostenuta e rendicontabile dal gruppo, da cui l'obbligo per il gruppo di restituire tale importo ai sensi dell'articolo 1, comma 11, ultimo alinea, del D.L. n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni dalla L. n. 213 del 2012.

Del resto, in base alla giurisprudenza costituzionale e delle Sezioni riunite, *"uno degli elementi essenziali su cui si fonda il controllo demandato dalla legge alle Sezioni regionali di questa Corte è la verifica di veridicità e correttezza delle spese sostenute dai gruppi consiliari, nei termini precisati dall'art. 1 dell'Allegato A al D.P.C.M. 21 dicembre 2012: veridicità e correttezza intese quale corrispondenza tra le poste indicate in rendiconto e le spese effettivamente sostenute (veridicità) e quale coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge (correttezza). Non si tratta, quindi, di un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, ma della necessaria verifica documentale dell'effettività delle spese sostenute"*, prima ancora di quella avente per oggetto l'attinenza delle medesime alle finalità istituzionali perseguite dai gruppi medesimi (Sezioni Riunite in speciale composizione, sent. n. 20/2023/ RGC).

In ordine alla quantificazione dell'importo oggetto dell'obbligo di restituzione, giova sottolineare che la circostanza che le singole prestazioni dovute siano comprese in un'unica fattura o parcella non precluderebbe la possibilità di valutare non regolare solo parte della spesa: la *"verifica di congruenza del rendiconto comporta, fisiologicamente, un approccio analitico"*.

Peraltro, premesso che lo scrutinio *"non può essere precluso dalle modalità con cui sono contabilizzate e pagate le prestazioni, che costituiscono una soluzione tecnico-contabile (e, a monte, negoziale) rispondente alle scelte del Gruppo"*, risulta pienamente legittima, da parte della Sezione regionale di controllo, la dichiarazione di non regolarità di spese contenute in un documento contabile quando non possa che essere effettuata con riferimento all'importo complessivo indicato nel documento stesso, *"non potendo quantificare, se non sulla base di criteri e valutazioni non di pertinenza della Sezione regionale di controllo"*, quanta parte del pagamento è stata riferita a prestazioni ritenute non rese o non regolari (ad esempio perché non documentate) e quanta, invece, no (Sezioni Riunite in speciale composizione, sent. n. 11/2023/ RGC).

Pertanto, concludendo sul punto, deve ritenersi irregolarmente documentata la spesa corrispondente al pagamento delle fatture n. 129/2023, n. 206/2023 e n. 235/2023, per complessivi euro 1.647,00.

* * *

Un ultimo rilievo muoveva dalla circostanza che, secondo la nota integrativa, la fatturazione delle attività riferite ai mesi di novembre e dicembre 2023, e il conseguente pagamento, sono stati rinviati al 2024. Si è quindi chiesto di produrre il riepilogo di tutti i crediti e i debiti ancora non estinti, con l'indicazione della causale, della data del titolo e il correlato riscontro documentale.

Il gruppo ha comunicato che al 31 dicembre 2023 risultavano da pagare ancora euro 1.098,00, poi saldati nel corso del 2024 a seguito della presentazione delle fatture n. 62/2024 (relativa al periodo novembre 2023) e n. 63/2024 (relativa al periodo dicembre 2023), entrambe di euro 549,00.

8. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI (U6)

Nel 2023 il gruppo ha altresì sostenuto spese riferite a contratti per consulenze con i seguenti professionisti:

- incarico al sig. Pasquale Incarnato, stipulato nel 2022 per un Piano di comunicazione in favore del Consigliere Frezza e per il quale nel 2023 è stato pagato l'importo di euro 7.200,00;
- incarico alla sig.ra Brunella Savarese per un Piano di comunicazione in favore del Consigliere Gaeta. L'importo pagato (euro 2.401,00) è riferito al periodo di tre mesi (gennaio-febbraio e marzo 2023);
- incarico alla sig.ra Brunella Savarese per attività in favore del gruppo e del Consigliere Francesco Emilio Borrelli riferita al mese di dicembre 2022, documentata dalla fattura n. 1/2023 per euro 451,67, pagati in data 14 marzo 2023.

In particolare:

A) Con riferimento al Piano di comunicazione per il Consigliere Frezza, nel 2022 era stato affidato l'incarico al sig. Pasquale Incarnato per l'importo di euro 7.500,00.

Nell'anno 2023 non si è registrato alcun incarico affidato *ex novo* al citato professionista, ma solo il pagamento di un residuo debito. Infatti, per l'attività svolta nel 2022 è stato effettuato il pagamento con bonifico di euro 7.200,00, a seguito di emissione della fattura n. 2/2023, del 6 febbraio 2023.

Con delibera di comunicazione n. 65/2024 è stata evidenziata l'assenza di *report* delle attività svolte nel 2022 e pagate nel 2023, diversamente da quanto risulta dalla nota integrativa al rendiconto in esame (pag. 7).

Il gruppo è stato, dunque, invitato a fornire, in copia conforme, la documentazione mancante. È seguito il regolare riscontro.

Per completezza, deve rilevarsi che il medesimo gruppo ha riferito di attività svolta dal Sig. Incarnato anche nel 2023, aggiungendo che in data 26 febbraio 2024 è stata emessa una fattura (la n. 3/2024) per euro 7.200,00, pagati il successivo 27 febbraio 2024.

Tuttavia, alla luce degli approfondimenti effettuati non risulta, allo stato, alcun nuovo affidamento intervenuto nel 2023 in favore del professionista.

Si aggiunge che il gruppo ha dichiarato di aver depositato la relazione dell'attività svolta nel 2023, ma nulla risulta trasmesso alla Sezione.

Con ogni evidenza, tali sopravvenienze non incidono sul giudizio avente per oggetto la regolarità del rendiconto 2023, tenuto conto che l'eventuale attività svolta nel 2023 sarebbe stata pagata nel 2024.

Per questo motivo, si rinviando ai controlli sul rendiconto 2024 i dovuti approfondimenti circa l'eventuale affidamento intervenuto nel 2023, da svolgere mediante la rigorosa acquisizione di tutta la documentazione utile.

B) Con riferimento al Piano di comunicazione in favore della Consigliera Gaeta, alla sig.ra Brunella Savarese è stato attribuito un incarico per attività di consulenza e assistenza, per l'importo complessivo di euro 2.401,00, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023, a fronte di una spesa autorizzata per l'importo complessivo non superiore a 2.500,00.

Per il predetto incarico è stato liquidato nel 2023 l'importo complessivo di euro 2.400,80, a seguito della emissione delle fatture n. 1/2023 e n. 2/2023.

A corredo dei documenti fiscali, unitamente alle copie dei relativi bonifici, il gruppo ha trasmesso la seguente documentazione:

- autorizzazione alla spesa;
- contratto per il periodo gennaio-marzo 2023;
- *report* delle attività svolte.

Sono state evidenziate le seguenti lacune documentali: assenza di dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013, munite del documento di identità; assenza di dichiarazioni di assenza di parentela o affinità con i consiglieri regionali della Campania in carica e dichiarazione di assenza di

cause di inconferibilità. Inoltre, è stato rilevato che il documento recante l'autorizzazione alla spesa era privo di firma della richiedente. Pertanto, il gruppo è stato invitato a fornire la documentazione mancante, nonché a regolarizzare il documento relativo all'autorizzazione alla spesa. Infine, in ordine alle procedure di conferimento dell'incarico, è stato invitato a relazionare sulle modalità di scelta del professionista.

Le indicate lacune documentali sono state colmate.

Con particolare riguardo alle modalità di affidamento, previo richiamo dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, il gruppo ha ritenuto non necessario l'indizione di una procedura negoziata. In particolare, sul punto ha dichiarato che: *“ciò in quanto la prestazione è di natura intellettuale, presupponendo, quindi un rapporto intuitu personae. L'attività di divulgazione/comunicazione è fatta nel rispetto dell'ideologia politica del consigliere incaricando; è evidente, quindi, che la scelta del professionista (giornalista) non può che avvenire mediante un affidamento diretto.*

Diversamente si arriverebbe al paradosso di affidare l'incarico a professionisti inidonei a svolgere il previsto incarico in quanto, un dato su tutti, ma dirimente, di diverso orientamento politico.

E ciò, a definitiva conferma dell'intuitu personae ovvero della necessità, oltre che legittimità, dell'affidamento diretto”.

C) Con riferimento all'attività svolta per il gruppo e il Consigliere Francesco Emilio Borrelli, la sig.ra Savarese nel corso del 2023 ha emesso la fattura n. 1/2023 per euro 451,67, pagata in data 14/03/2023 relativa al mese di dicembre 2022.

Al riguardo il gruppo ha trasmesso la seguente documentazione:

- autorizzazione alla spesa;
- contratto per il mese di dicembre 2022;
- report delle attività svolte.

Anche in questo caso sono state evidenziate le seguenti lacune documentali: assenza di dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013, munite del documento di identità; assenza di dichiarazioni di assenza di parentela o affinità con i consiglieri regionali della Campania in carica e dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità.

Inoltre, il documento recante l'autorizzazione alla spesa è risultato privo di firma della richiedente. Pertanto, il gruppo è stato invitato a fornire la documentazione mancante nonché a regolarizzare il documento relativo alla autorizzazione alla spesa.

In ordine alle procedure di conferimento dell'incarico, infine, è stato invitato a relazionare sulle modalità di scelta del professionista.

Il gruppo ha colmato la lacuna documentale. Circa le modalità di scelta del professionista, ha riproposto le osservazioni svolte in relazione all'incarico assunto dalla medesima professionista verso altro Consigliere regionale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania accerta la regolarità del rendiconto 2023 - XI Legislatura del gruppo consiliare "Azione - Centro Democratico - Demos - Europa Verde", ad eccezione di **euro 1.647,00** corrispondenti alle fatture n. 129/2023, n. 206/2023 e n. 235/2023;

- dispone la trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale della Campania, per il seguito di competenza.

Così deliberato in Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 24 aprile 2024.

I Relatori

Domenico Cerqua

Il Presidente

Alfredo Grasselli

Giovanna Olivadese

Depositata in Segreteria il
Il Direttore della Segreteria
dott. Giuseppe Imposimato